

Allegato " C " alla Raccolta n. 1030

**STATUTO
ASSOCIAZIONE
"VOLONTARIATO PROTEZIONE CIVILE DI SALA BOLOGNESE ODV"**

Titolo I – Denominazione, sede e durata

Art. 1 – Denominazione, Sede e Durata

1. È costituita l'Associazione riconosciuta denominata "**VOLONTARIATO PROTEZIONE CIVILE DI SALA BOLOGNESE ODV**" ovvero, anche in forma abbreviata, "**VPCSB ODV**", successivamente indicata anche come "Associazione".
2. L'Associazione "**VPCSB ODV**", costituita in data 24 dicembre 1994, trae origine da un gruppo di persone che, desiderose di mettersi in gioco e mosse da un forte obiettivo di solidarietà sociale, ha iniziato a adoperarsi sul territorio svolgendo attività di previsione, prevenzione e soccorso in occasione di calamità o eventi naturali. La Associazione, testimone di un forte patrimonio storico e culturale, è sorta nel territorio delle c.d. dette "terre d'acqua" e da sempre promuove la prevenzione del rischio di esondazione, collocandola tra i propri obiettivi primari.
3. L'Associazione ha sede legale nel Comune di Sala Bolognese (BO).
4. Il trasferimento della sede legale nell'ambito del medesimo Comune non comporta modifica statutaria e può essere deliberato dalla Assemblea ordinaria degli associati.
5. L'Associazione, con delibera del Consiglio Direttivo, può istituire sedi operative sul territorio nazionale.
6. La durata dell'Associazione è illimitata, fatto salvo l'eventuale scioglimento che deve essere deliberato dall'Assemblea dei soci secondo le modalità previste dal presente Statuto.

Titolo II – Finalità e attività

Art. 2 – Finalità

1. L'Associazione è laica, apartitica ed ispirata a principi di non discriminazione, non ha scopo di lucro e persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, mediante lo svolgimento di attività di interesse generale volte a tutelare la vita umana, l'integrità fisica, i beni, gli insediamenti abitativi, gli animali e l'ambiente dai danni o pericoli di danni derivanti da eventi calamitosi di origine naturale o derivanti dall'attività dell'uomo mediante attività di previsione, prevenzione, mitigazione dei rischi, gestione delle emergenze e loro superamento in collaborazione con Enti di ogni ordine e grado che operano nell'ambito della protezione civile.
2. È vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate ad associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento, anche individuale, del rapporto associativo.

Art. 3 – Attività

1. La Associazione intende perseguire le proprie finalità mediante lo svolgimento delle seguenti attività di interesse generale:
 - a) protezione civile ai sensi della legge 24 febbraio 1992, n. 225, e successive modificazioni, tra le quali:

- gestione di azioni dirette all'identificazione degli scenari di rischio probabili e, ove possibile, al preannuncio, al monitoraggio, alla sorveglianza e alla vigilanza in tempo reale degli eventi e dei conseguenti livelli di rischio attesi;
 - predisposizione e gestione di interventi di soccorso delle popolazioni sinistrate e ogni altra attività necessaria e indifferibile, diretta al contrasto e al superamento di emergenze e alla mitigazione dell'ulteriore rischio;
 - predisposizione di interventi tesi a salvaguardare la vita umana nell'ambito delle attività di protezione civile;
 - collaborazione nella redazione, gestione e verifica dei piani di protezione civile;
 - predisposizione e/o esecuzione di interventi di soccorso o gestione del rischio, sulla base di specifiche richieste da parte di enti e/o istituzioni e/o forze dell'ordine,
 - predisposizione e/o esecuzione di interventi sulla base dei piani comunali, provinciali, regionali e nazionali di protezione civile in caso di emergenze, maxi emergenze, emergenze non convenzionali e calamità, soccorso tecnico (secondo le proprie competenze), assistenza umanitaria, interventi in collaborazione con la Colonna Mobile della Regione Emilia Romagna e/o altre strutture o Enti, quali il Dipartimento Nazionale della Protezione Civile, Consorzi di Bonifica, supporto logistico nelle operazioni di soccorso sanitario e del Corpo dei Vigili del Fuoco, ricerca dispersi, ecc., anche mediante convenzionamento e/o collaborazioni *ad hoc* con Enti o Strutture pubbliche o private;
 - attività di sperimentazione e miglioramento di attrezzature per il soccorso, il salvataggio e la tutela dell'ambiente;
- b) interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia e al miglioramento delle condizioni dell'ambiente e all'utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali, tra le quali:
- interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia e al miglioramento delle condizioni della vita di persone ed animali, degli insediamenti abitativi e produttivi, e dell'ambiente;
 - attività di controllo e monitoraggio del territorio in collaborazione con le istituzioni preposte, quali ambienti boschivi e simili, parchi, giardini, coste, fiumi, al fine di prevenire possibili eventi dannosi per l'ambiente, anche in collaborazione con enti, pubblici e privati, nonché attività di supporto nella gestione degli eventi dannosi a supporto delle istituzioni preposte;
 - iniziative volte a concorrere e collaborare, con enti pubblici e privati, nella eventuale sorveglianza e manutenzione delle opere propedeutiche alla mitigazione dei rischi con particolare riferimento al rischio idraulico di ambienti naturali nonché di insediamenti abitativi;
- c) interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio, ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni, tra le quali:
- organizzazione e gestione di eventi, anche in collaborazione con enti pubblici e privati, al fine di riconoscere, salvaguardare e, ove necessario, recuperare i valori culturali che caratterizzano il territorio ove l'Associazione opera;
 - proporsi quale ente di collegamento tra la comunità del territorio e gli enti locali al fine di promuovere attività di conoscenza, informazione e formazione, riqualificazione e fruizione del paesaggio nonché, ove possibile, di realizzazione di nuovi valori paesaggistici;

- gestione di interventi strutturali sul territorio tesi al miglioramento e al ripristino delle condizioni paesaggistiche e ambientali, quali – a titolo esemplificativo e non esaustivo – impianto e/o sostituzione di alberi, ripristino di scoli, canali, sentieri e simili;
- attività di supporto, anche mediante l'utilizzo di mezzi, attrezzature e risorse propri o di terzi, tesa a promuovere e facilitare l'attività di monitoraggio e manutenzione delle opere pubbliche del territorio, anche in collaborazione con altri enti sia pubblici che privati;
- gestire interventi tesi ad informare sui principi di uso consapevole del territorio e di salvaguardia delle caratteristiche paesaggistiche;

d) attività culturali di interesse sociale con finalità educativa, tra le quali:

- promozione dell'associazionismo tra le giovani generazioni, anche in collaborazione con altre associazioni di volontariato di protezione civile esistenti, al fine di educare alla cultura del volontariato di protezione civile, trasmettendo competenze di base mediante attività ricreative e di aggregazione con finalità formativa;
- diffusione della conoscenza e della cultura della protezione civile, anche con il coinvolgimento e supporto delle Varie Istituzioni di ogni ordine e grado, in particolare con attività finalizzate al mondo della scuola, alla realizzazione di campi scuola di protezione civile per ragazzi, allo scopo di promuovere la cultura e la resilienza delle comunità;
- organizzazione di eventi rivolti anche ai soci/volontari per fornire dimostrazioni pratiche, esercitazioni ed altre attività esemplificative e formative nell'ambito della protezione civile;
- organizzazione di corsi e attività formative ai soci/volontari, anche mediante la realizzazione di aree dedicate alla esercitazione, con l'intervento di personale qualificato, in tema di primo Soccorso, Rischio Idro-geologico, Rischio incendio, Rischio industriale, tutela dell'ambiente e utilizzo di mezzi e attrezzature;

e) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato di protezione civile e delle attività di interesse generale, tra le quali:

- eventi di promozione e diffusione della cultura di protezione civile, tesa all'accrescimento della resilienza e alla promozione della partecipazione dei cittadini e dei ragazzi alla formazione nell'ambito del volontariato di protezione civile;
 - attività di assistenza organizzativa e operativa a manifestazioni di massa, ricreative, sportive, culturali, religiose, e simili;
 - promozione ed organizzazione di seminari, convegni, incontri sul tema del volontariato di protezione civile e della protezione del territorio, anche in collaborazione con enti pubblici e privati.
2. Per lo svolgimento delle proprie attività di interesse generale l'Associazione può usufruire di risorse, beni, attrezzature e mezzi propri o di terzi, anche dei propri Soci, concessi in uso o noleggiati.
3. L'Associazione potrà svolgere attività diverse da quelle sopra descritte, purché siano secondarie e strumentali a quelle di interesse generale e siano svolte secondo le modalità ed i limiti previsti dal Codice del terzo settore e relative norme attuative.

4. Le attività secondarie sono individuate dal Consiglio Direttivo, con l’obbligo in capo quest’ultimo di dare evidenza del carattere secondario e strumentale delle stesse in seno al bilancio o rendiconto annuale.
5. Per l’attività di interesse generale prestata l’Associazione può ricevere soltanto il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate, a meno che tale attività sia svolta quale attività secondaria e strumentale nei limiti previsti dalla legge per le attività diverse esercitabili dagli enti del terzo settore.
6. Per il perseguimento dei propri scopi l’Associazione potrà aderire ad altri organismi di cui condivide finalità e metodi, nonché collaborare con Enti pubblici e privati ai fini del conseguimento delle finalità statutarie.
7. L’associazione potrà inoltre realizzare attività di raccolta fondi, secondo le modalità ed i limiti previsti alla normativa vigente.

Art. 4 – Volontari e lavoro retribuito

1. Per lo svolgimento della propria attività l’associazione si avvale in modo prevalente dell’attività di volontariato dei propri associati.
2. Il volontario è una persona che, per sua libera scelta, svolge attività in favore della comunità e del bene comune, mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità, per promuovere risposte ai bisogni delle persone e delle comunità beneficiarie della sua azione, in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà.
3. L’attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo nemmeno dal beneficiario. Ai volontario possono essere rimborsate dall’Associazione soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l’attività prestata, entro limiti massimi, alle condizioni preventivamente stabilite dall’ente medesimo e nei limiti previsti dal Codice del terzo settore. Sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfetario.
4. La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l’ente di cui il volontario è socio o associato o tramite il quale svolge la propria attività volontaria.
5. L’associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura esclusivamente nei limiti necessari al loro regolare funzionamento oppure nei limiti occorrenti a qualificare o specializzare l’attività svolta. In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell’attività non può essere superiore al cinquanta per cento del numero dei volontari.

Titolo III – Soci e rapporto associativo

Art. 5 – Soci

1. Possono essere soci dell’Associazione tutte le persone fisiche, che abbiano compiuto il quattordicesimo anno di età, senza distinzioni di sesso, di nazionalità, di razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali e sociali, che ne condividono le finalità e gli scopi, che si riconoscono nei valori del volontariato e della protezione civile, che si impegnano a rispettare il presente Statuto e i regolamenti ed intendano partecipare al perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, mediante lo svolgimento diretto delle alle attività associative.
2. Il numero dei soci è potenzialmente illimitato.
3. La domanda di ammissione è da presentarsi in forma scritta ed indirizzata al Consiglio Direttivo, secondo il “modello di domanda” all’uopo predisposto dalla Associazione, nel quale l’aspirante associato dichiara:
 - i) di condividere le finalità dell’associazione;

- ii) di conoscere e accettarne lo statuto e i relativi regolamenti attuativi ove adottati;
 - iii) di obbligarsi al versamento della quota associativa annuale, ove prevista, nella misura stabilita dal Consiglio Direttivo;
 - iv) di partecipare attivamente alla vita associativa al fine di realizzarne le finalità perseguitate e partecipare attivamente alle attività di interesse generale dell'Associazione secondo le disponibilità dichiarate;
 - v) di rispettare le delibere e i provvedimenti attuativi assunti dagli organi sociali.
4. Il Consiglio Direttivo, ricevuta la domanda di ammissione da parte dell'aspirante associato, esamina entro i successivi **(60) sessanta giorni**, le domande presentate e dispone in merito all'accoglimento o meno delle stesse, dandone comunicazione all'interessato; in caso di accoglimento, la deliberazione è annotata nel libro dei soci, in caso di rigetto della domanda, debitamente motivato, l'interessato può, entro i successivi (60) sessanta giorni dalla ricezione della comunicazione di rigetto, proporre ricorso all'Assemblea ordinaria degli associati. L'Assemblea dei soci, in tal caso, dovrà essere convocata nei successivi trenta (30) giorni.
5. È espressamente esclusa la partecipazione temporanea all'associazione. Lo status di associato non è trasmissibile né per atto tra vivi né *mortis causa*.

Art. 6 – Diritti e doveri degli associati

1. Gli associati hanno il **dovere** di:
 - b) osservare il presente statuto, i regolamenti associativi e le deliberazioni adottate dagli organi sociali;
 - c) partecipare attivamente alla vita associativa;
 - d) non compiere atti che danneggino gli interessi e l'immagine della Associazione;
 - e) assumere un comportamento corretto verso gli altri associati ed all'esterno dell'Associazione, che sia animato da spirito di solidarietà, buona fede, onestà, probità e rigore morale, nel rispetto del presente Statuto;
 - f) procedere al versamento della quota associativa, se prevista, nella misura eventualmente stabilita dal Consiglio Direttivo ed entro i termini deliberati dal Consiglio;
2. Gli Associati hanno il **diritto** di:
 - a) partecipare a tutte le attività promosse ed attuate dall'Associazione nei modi previsti dal presente statuto e dai regolamenti associativi;
 - b) partecipare all'Assemblea con diritto di voto, compresi gli associati minorenni, eleggere i componenti degli organi associativi e concorrere, solo se maggiorenni, all'elezione quali componenti degli organi sociali, in ogni caso decorsi tre (3) mesi dalla ammissione alla Associazione e purché in regola con il versamento della quota associativa annuale, se prevista;
 - c) chiedere la convocazione dell'Assemblea nei termini previsti dal presente statuto;
 - d) essere informati sull'attività associativa;
 - e) esaminare i libri sociali, secondo le modalità e i tempi previsti dal presente Statuto e nei limiti imposti dalla normativa vigente;
3. I soci non possono mai vantare alcun diritto sul patrimonio dell'Associazione, né sui beni di proprietà dell'Associazione.

Art. 7 – Perdita della qualità di associato

1. La qualifica di associato si perde per recesso, per decadenza, per esclusione o per decesso.
2. Il recesso ha effetto dal momento in cui l'Associazione riceve la relativa

- comunicazione da parte del socio che intende esercitare il diritto di recesso.
3. L'associato che, nei termini previsti, non procede al versamento della quota associativa annuale, laddove prevista, si considera decaduto.
 4. L'esclusione dell'associato è deliberata dal Consiglio Direttivo previa contestazione dell'addebito e acquisizione delle eventuali giustificazioni, per:
 - a) comportamenti contrastanti con gli scopi dell'Associazione;
 - b) gravi violazioni di quanto previsto dal presente statuto, dai regolamenti associativi e dai deliberati degli organi sociali;
 - c) sopravvenienza di conflitto d'interessi.
 5. L'associato escluso può proporre ricorso all'Assemblea entro 60 giorni dalla comunicazione del provvedimento di esclusione. L'Assemblea, in tal caso, dovrà essere convocata nei successivi sessanta (60) giorni per la pronuncia sul ricorso presentato.
 6. I soci receduti, decaduti o esclusi e gli eredi dell'associato deceduto non hanno diritto alla restituzione delle eventuali quote associative versate.
 7. Il socio che recede, decade, o è escluso dall'associazione non può vantare in nessun caso diritto alcuno sul patrimonio dell'associazione, ne ha diritto alla ripetizione delle quote associative versate ed è obbligato a restituire o indennizzare i beni dell'Associazione concessogli in uso.
 8. In ogni caso la quota associativa, se prevista, non è mai trasmissibile o trasferibile, né rivalutabile.

Titolo IV – Ordinamento interno e Organi sociali

Art. 8 – Ordinamento interno

L'ordinamento interno dell'associazione è ispirato ai principi di democraticità, uguaglianza tra gli associati, libera elettività delle cariche, effettività del rapporto associativo.

Art. 9 – Organi sociali

1. Sono organi dell'Associazione:
 - a) l'Assemblea degli associati;
 - b) il Consiglio Direttivo;
 - c) il Presidente e il Vicepresidente;
 - d) l'Organo di controllo, se nominato ove ricorrono i requisiti ex lege.
2. Ai componenti degli organi associativi, ad eccezione dei componenti dell'Organo di controllo che siano in possesso dei requisiti dell'articolo 2397 c.c., non può essere attribuito alcun compenso, salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata ai fini dello svolgimento della funzione.

Art. 10 – Assemblea degli associati

1. L'Assemblea degli associati è composta da tutti gli associati iscritti a libro soci. Le deliberazioni validamente assunte dall'assemblea obbligano tutti gli associati, anche assenti o dissenzienti, al rispetto di quanto approvato.
2. Ogni associato dispone di un solo voto. Hanno diritto di voto gli associati iscritti da almeno tre (3) mesi nel libro degli associati.
3. Ogni associato potrà farsi rappresentare in Assemblea da un altro associato con delega scritta. Ogni associato può ricevere sino ad un massimo di tre deleghe.
4. L'Assemblea dei soci è ordinaria e straordinaria. L'Assemblea ordinaria e quella straordinaria sono presiedute dal Presidente del Consiglio Direttivo o, in sua assenza, dal Vice-Presidente o, in assenza di entrambi, dal membro del Consiglio Direttivo più

anziano di età.

Art. 11 – Convocazione dell'Assemblea

1. L'Assemblea dei soci, ordinaria e straordinaria, è convocata dal Presidente mediante la trasmissione, almeno dieci (10) giorni prima della data della riunione, dell'avviso di convocazione a tutti i soci iscritti a libro soci, anche a mezzo strumenti telematici, quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo, posta ordinaria, o posta elettronica, o posta elettronica certificata, o fax, nonché tramite avviso consegnato a mano.
2. L'avviso di convocazione deve contenere
 - l'ordine del giorno, luogo, data ed orario della prima e dell'eventuale seconda convocazione;
 - le modalità di svolgimento della riunione (in presenza, mediante sistemi di video conferenza o in modalità mista);
 - in caso di riunione a distanza o mista, le istruzioni circa i sistemi utilizzati e le istruzioni per il collegamento.
3. L'Assemblea dei soci, se riunita mediante l'intervento in presenza, salvo motivi eccezionali, è convocata presso le sedi dell'associazione o nel territorio della Provincia di Bologna.
4. La riunione può svolgersi anche con interventi dislocati in più luoghi mediante collegamento audio/video, a condizione che sia consentito:
 - al Presidente di accettare la identità e la legittimazione degli associati intervenuti, di regolare lo svolgimento della adunanza e di constatare e proclamare i risultati delle votazioni;
 - al verbalizzante di percepire adeguatamente gli interventi;
 - agli associati di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno.

Art. 12 – Assemblea ordinaria

1. L'Assemblea ordinaria ha le seguenti attribuzioni e competenze:
 - a) delibera il numero dei membri del Consiglio Direttivo;
 - b) nomina e revoca i membri del Consiglio Direttivo, scegliendoli tra gli associati dell'Associazione maggiori di età;
 - c) nomina e revoca l'Organo di controllo, ove istituito;
 - d) approva il bilancio o rendiconto consuntivo annuale;
 - e) se predisposto, approva il bilancio sociale rimesso alla sua approvazione dal Consiglio Direttivo;
 - f) approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
 - g) delibera sui ricorsi eventualmente presentati dai soci esclusi ovvero dagli aspiranti soci non ammessi; in tali casi l'assemblea si riunisce nei termini previsti dal presente Statuto;
 - h) delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
 - i) discute e decide su ogni altro argomento posto all'ordine del giorno o sottoposto al suo esame dal Consiglio Direttivo;
 - j) delibera sulle linee di indirizzo dell'attività e sul programma annuale dell'Associazione;
 - k) delibera sulla variazione della sede legale nell'ambito del medesimo Comune;
 - l) delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza.
2. L'Assemblea ordinaria viene convocata dal Presidente del Consiglio Direttivo almeno una volta all'anno entro il 31 di maggio, ovvero entro il 20 di giugno qualora particolari

esigenze lo richiedano, per l'approvazione del bilancio o rendiconto consuntivo annuale e per ogni altra determina di sua competenza e spettanza.

3. L'Assemblea si riunisce altresì ogni qualvolta il Consiglio Direttivo lo ritenga opportuno o ne sia fatta richiesta motivata da almeno un decimo dei soci aventi diritto al voto.
4. L'Assemblea ordinaria è validamente costituita in prima convocazione con l'intervento della maggioranza dei soci aventi diritto al voto ed in seconda convocazione, da tenersi almeno 24 ore dopo la prima convocazione, qualunque sia il numero degli intervenuti.
5. Le deliberazioni dell'Assemblea ordinaria sono valide quando siano approvate dalla maggioranza dei soci intervenuti, anche per delega, non computandosi nel numero gli astenuti.

Art. 13 – Assemblea straordinaria

1. L'Assemblea straordinaria ha le seguenti attribuzioni e competenze:
 - a) delibera sulle modifiche dell'atto costitutivo e dello statuto;
 - b) delibera la trasformazione, la fusione e la scissione dell'Associazione;
 - c) delibera lo scioglimento dell'Associazione e la nomina dei liquidatori;
 - d) delibera l'approvazione del bilancio finale di liquidazione;
 - e) delibera gli enti del terzo settore cui devolvere il patrimonio residuo, salvo diversa destinazione imposta dalla legge e previo parere positivo del competente Ufficio del RUNTS.
2. L'assemblea straordinaria è validamente costituita in prima convocazione con la presenza della maggioranza dei soci aventi diritto al voto ed in seconda convocazione, da tenersi almeno 24 ore dopo la prima convocazione, con la presenza di almeno un terzo degli aventi diritto al voto.
3. Le deliberazioni riguardanti le modifiche dello statuto nonché le delibere di trasformazione, fusione e scissione sono validamente assunte quando siano approvate dai tre quarti dei presenti.
4. Le deliberazioni riguardanti lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio residuo sono validamente assunte quando siano approvate dai tre quarti degli associati.

Art. 14 – Verbali assemblea soci

1. Le delibere dell'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, devono essere annotate su apposito verbale redatto a cura di un Segretario, anche designato dall'Assemblea e sottoscritto dallo stesso e da chi ha presieduto l'Assemblea. Il Consiglio Direttivo cura la tenuta del libro verbali nel quale conservare debitamente, in ordine cronologico e firmati in originale, le deliberazioni delle assemblee ordinarie e straordinarie dei soci.

Art. 15 – Consiglio Direttivo

1. L'Associazione è amministrata da un Consiglio Direttivo composto da un numero dispari di membri, compreso tra tre (3) a quindici (15) eletti dall'Assemblea, previa determinazione del loro numero.
2. I membri del Consiglio Direttivo sono scelti esclusivamente tra gli associati maggiori di età, nel rispetto di quanto stabilito dall'art. 2382 del Codice civile.
3. I membri del Consiglio Direttivo rimangono in carica quattro (4) esercizi e sono rieleggibili. Il Consiglio Direttivo scade con l'approvazione del bilancio relativo al quarto esercizio della carica.
4. Nel caso in cui, per dimissioni o per altre cause, uno o più membri del Consiglio decadano dall'incarico, il Consiglio può provvedere alla loro sostituzione nominando i primi tra i non eletti, ovvero, nei casi in cui non sia possibile attuare detta modalità, il

Consiglio Direttivo convocherà l'Assemblea dei soci entro i 30 giorni successivi per l'elezione dei membri/del membro mancante/e. I membri così nominati rimangono in carica fino allo scadere dello stesso Consiglio Direttivo, nei termini indicati originariamente dall'Assemblea in sede di elezioni.

5. Nel caso in cui decada o si dimetta oltre la metà dei membri del Consiglio Direttivo eletti dall'Assemblea dei soci, l'Organo decade, e il Presidente decaduto, il Vice – Presidente o il membro più anziano di età, deve convocare, entro i successivi trenta (30) giorni, l'Assemblea dei soci che provvede all'elezione di un nuovo Consiglio Direttivo.
6. Al Consiglio Direttivo, - con esclusione dei poteri e competenze attribuiti dalla legge e dal presente statuto all'Assemblea dei soci -, spettano tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione dell'Associazione, tra i quali:
 - a) eleggere il Presidente e il Vice Presidente nel proprio seno;
 - b) convocare l'Assemblea dei soci;
 - c) redigere e presentare all'Assemblea il bilancio o rendiconto consuntivo annuale;
 - d) predisporre il programma delle attività;
 - e) predisporre il bilancio sociale, ove richiesto dalle disposizioni di legge, ovvero, altresì qualora se ne ravvisi l'opportunità;
 - f) determinare l'eventuale quota associativa annuale, se prevista, e il termine annuale per procedere al versamento;
 - g) deliberare sulle domande di ammissione e sull'esclusione degli associati;
 - h) deliberare le convenzioni tra l'Associazione e soggetti pubblici o privati;
 - i) curare l'esecuzione delle deliberazioni dell'Assemblea.
7. Il Consiglio può delegare parte dei propri poteri al Presidente, al Vicepresidente e ai consiglieri, fissandone i limiti nell'atto di delega, salvo le delibere di cui al precedente comma, che sono assunte sempre in forma collegiale.
8. Il Consiglio Direttivo è presieduto dal Presidente o, in caso di sua assenza od impedimento, dal Vice-Presidente o, in assenza di entrambi, dal membro più anziano di età oppure, in mancanza e su designazione dei presenti, da un membro del Consiglio Direttivo stesso.
9. Il Consiglio Direttivo è convocato di regola almeno una volta all'anno e ogni qualvolta il Presidente lo ritenga opportuno, o quando almeno un terzo dei componenti ne faccia richiesta.
10. La convocazione è fatta mediante la trasmissione, almeno cinque (5) giorni prima della data della riunione, dell'avviso di convocazione a tutti i membri, anche a mezzo di ausili telematici quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo, posta ordinaria, posta elettronica, posta elettronica certificata, o fax, nonché tramite avviso consegnato a mano; in caso di urgenza, l'avviso di convocazione può essere trasmesso anche fino a due (2) giorni prima della riunione e in caso di forza maggiore – vista l'attività di protezione civile svolta – il Consiglio può riunirsi nella medesima giornata della convocazione.
11. L'avviso di convocazione deve contenere
 - l'ordine del giorno, luogo, data ed orario della riunione;
 - le modalità di svolgimento della riunione (in presenza, mediante sistemi di video conferenza o in modalità mista);
 - in caso di riunione a distanza o mista, le istruzioni circa i sistemi utilizzati e le istruzioni per il collegamento.
12. Il Consiglio Direttivo è comunque validamente costituito ed atto a deliberare anche in assenza delle suddette formalità qualora siano presenti tutti i suoi membri.
13. La riunione può svolgersi anche con interventi dislocati in più luoghi mediante collegamento audio/video, a condizione che sia consentito:

- al Presidente di accertare la identità e la legittimazione dei consiglieri intervenuti, di regolare lo svolgimento della riunione e di constatare e proclamare i risultati delle votazioni;
 - al verbalizzante di percepire adeguatamente gli interventi;
 - agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno.
14. Il Consiglio Direttivo è validamente costituito con l'intervento della maggioranza dei suoi membri e assume le proprie deliberazioni con il voto favorevole della maggioranza degli intervenuti; ogni membro del Consiglio Direttivo, senza eccezioni, esprime un voto. Per i membri del Consiglio Direttivo è vietato conferire delega.
 15. I verbali di ogni adunanza del Consiglio Direttivo sono redatti a cura di un Segretario nominato tra i consiglieri e sottoscritti dallo stesso e da chi ha presieduto l'adunanza. I verbali vengono conservati agli atti, in originale ed in ordine cronologico, nel libro verbali del Consiglio Direttivo.

Art. 16 – Presidente e Vice Presidente

1. Il Presidente dell'Associazione e il Vicepresidente sono eletti, nella sua prima seduta, dal Consiglio Direttivo tra i propri membri.
2. Il Presidente ha la rappresentanza legale dell'Associazione di fronte ai terzi ed in giudizio.
3. Egli presiede l'Assemblea degli Associati e il Consiglio direttivo, ne cura l'ordinato svolgimento e provvede a dare attuazione alle relative deliberazioni.
4. In casi eccezionali, di necessità ed urgenza, il Presidente può avocare a sé i poteri del Consiglio Direttivo, salva la immediata e successiva convocazione del Consiglio Direttivo per la ratifica del suo operato.
5. In caso di assenza o impedimento del Presidente le sue funzioni spettano al Vice-Presidente; in caso di assenza di entrambi, ad un altro membro designato dal Consiglio Direttivo o al membro più anziano di età.
6. In caso di assenza definitiva o di dimissioni del Presidente, si applica quanto previsto dall'art. 15, comma 4, del presente Statuto, fatta salva la successiva nomina del nuovo Presidente da parte del Consiglio Direttivo in occasione della prima riunione successiva alla integrazione dell'organo da parte dell'Assemblea degli associati.

Art. 17 - Organo di controllo

1. L'Organo di Controllo della Associazione è nominato dalla Assemblea degli associati al superamento dei limiti indicati dalle norme vigenti o per libera determinazione della Assemblea stessa.
2. L'Organo di Controllo ha forma monocratica e deve essere scelto, anche tra persone non associate, tra i soggetti iscritti nell'apposito registro dei revisori legali. Si applica l'art. 2399 del Codice civile.
3. L'Organo di Controllo vigila sull'osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, nonché sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento.
4. L'Organo di Controllo esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, avuto particolare riguardo alle disposizioni di cui agli articoli 5 (attività di interesse generale), 6 (attività diverse), 7 (raccolta fondi) e 8 (destinazione del patrimonio ed assenza dello scopo di lucro), del Codice del terzo settore.
5. L'Organo di Controllo, in specie, verifica con cadenza almeno trimestrale, la regolare tenuta delle scritture contabili e lo stato di cassa dell'Associazione. Verifica altresì il bilancio consuntivo, predisposto dal Consiglio Direttivo, redigendo una relazione da

- presentare all'assemblea degli associati.
6. L'Organo di Controllo attesta inoltre che il bilancio sociale, ove predisposto, sia stato redatto in conformità alle linee guida previste dalle disposizioni attuative del codice del terzo settore.
 7. All'Organo di Controllo può essere attribuita, altresì, la revisione legale dei conti da parte dell'Assemblea, ove ricorrono i requisiti previsti ex lege o per libera determinazione dell'organo assembleare.

Art. 18 – Libri sociali e accesso

1. La Associazione deve obbligatoriamente tenere:
 - il libro degli associati;
 - il libro delle adunanze e deliberazioni della Assemblea degli associati;
 - il libro delle riunioni e deliberazioni del Consiglio Direttivo e dell'Organo di Controllo, ove istituito;
 - il Registro dei volontari ove sono iscritti i volontari che svolgono attività non occasionale, vidimato ai sensi di legge;
2. Tutti i libri sociali sono tenuti a cura del Consiglio Direttivo, fatto salvo il libro dell'Organo di Controllo, ove istituito, che è tenuto a cura dell'organo stesso.
3. Gli associati hanno diritto di esaminare i libri sociali previa istanza scritta da presentare al Consiglio Direttivo della Associazione anche mediante strumenti telematici.
4. La domanda deve contenere l'indicazione del libro sociale per il quale si richiede l'accesso e l'indicazione specifica, laddove possibile, dei documenti di cui si richiede la consultazione.
5. Il Consiglio Direttivo, entro venti (20) giorni dalla ricezione della domanda, provvederà a comunicare al socio interessato tempi e modalità per l'accesso ai libri sociali, fatte salve le norme in materia di privacy. In caso di rigetto della domanda, la stessa deve essere debitamente motivata.

Titolo V – Patrimonio - Risorse economiche - Esercizio - Bilancio

Art. 19 – Patrimonio

1. Il patrimonio della Associazione si compone del fondo di dotazione e delle riserve.
2. Il fondo di dotazione è incrementato da ogni somma espressamente destinata a tale scopo.
3. Il patrimonio della Associazione è utilizzato per lo svolgimento delle attività statutarie ai fini dell'esclusivo perseguitamento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.
4. È fatto divieto di distribuire, anche indirettamente, utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate ad associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento, anche individuale, del rapporto associativo.
5. In caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo del competente Ufficio del Runts, e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo settore individuati ai sensi del presente Statuto.

Art. 20 – Risorse economiche

1. L'associazione può trarre le risorse economiche necessarie al suo funzionamento e allo svolgimento della propria attività da fonti diverse, quali quote associative, contributi pubblici e privati, donazioni e lasciti testamentari sia di beni mobili che immobili, rendite patrimoniali ed attività di raccolta fondi nonché dalle attività diverse, nei limiti ed alle condizioni previste dalla normativa vigente e relative disposizioni attuative.

2. Per l'attività di interesse generale svolta l'associazione, in quanto organizzazione di volontariato, può ricevere soltanto il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate.

Art. 21 – Esercizio, Bilancio e Bilancio Sociale

1. L'esercizio sociale dell'Associazione è annuale e decorre dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno.
2. Il bilancio o rendiconto annuale è predisposto dal Consiglio Direttivo ed è approvato dall'Assemblea dei soci entro il 31 maggio. Il termine è prorogabile fino al 20 di giugno di ogni anno, quando specifiche esigenze lo rendano necessario.
3. Il Bilancio è redatto in conformità alle norme del codice del terzo settore e relative disposizioni attuative ed è inoltre pubblicato nei termini e con le modalità previste dalla legge, presso il Registro unico del terzo settore.
4. È vietata la distribuzione, anche in modo indiretto, di utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'organizzazione, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge.
5. Gli eventuali utili, avanzi di gestione, fondi o riserve di capitale devono essere utilizzati e reinvestiti per la realizzazione delle attività di cui al presente Statuto e non possono essere distribuiti, neppure in modo indiretto, ai soci.
6. Il Consiglio Direttivo, nei casi previsti dalla legge o per libera determinazione, predisponde e redige il Bilancio Sociale, e lo deposita presso il Registro unico del terzo settore nei termini e con le modalità previste dalla legge.
7. Ove redatto, il bilancio sociale è rimesso alla approvazione finale dell'Assemblea dei soci.

Titolo VI – Scioglimento e rinvio

Art. 22 – Scioglimento

1. In caso di scioglimento o estinzione dell'Associazione, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo del competente Ufficio del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore e salva altra previsione e destinazione imposta dalla legge, ad altri Enti del terzo settore individuati dalla Assemblea straordinaria degli associati o, in mancanza, alla Fondazione Italia Sociale.
2. In caso di scioglimento dell'Associazione, l'Assemblea in seduta straordinaria, nomina i liquidatori scegliendoli preferibilmente fra i membri del Consiglio Direttivo o tra i Soci.

Art. 23 – Rinvio

1. Per quanto non espressamente riportato nel presente Statuto, si fa riferimento al Codice civile, al Codice del Terzo Settore e s.s.m.i. e alle altre norme di legge vigenti in materia.

Io sottoscritta Dott.ssa **ELENA TESTA**, Notaio in Bologna, iscritto nel Ruolo del Distretto Notarile di Bologna, certifico che la presente è copia su supporto informatico conforme all'originale del documento su supporto cartaceo, ai sensi dell'art. 22 del D.Lgs. 82/2005, che si trasmette ad uso del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore.

F.to Elena Testa Notaio

Imposta di bollo esente ai sensi del combinato disposto dell'art. 82, terzo e quinto comma, e dell'art. 104, primo comma, del D. Lgs. 3 luglio 2017 n. 117.



Firmato digitalmente da
ELENA TESTA
C: IT
O: DISTRETTO NOTARILE DI
BOLOGNA:80070730371